

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 7, paragrafi 1 e 9, della direttiva 2012/27/UE ⁽¹⁾ una normativa di uno Stato membro che stabilisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica [la cui forma di] adempimento principale consiste in un contributo finanziario annuale a un fondo nazionale per l'efficienza energetica (Fondo Nacional de Eficiencia Energética), costituito a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva stessa.
- 2) Se sia compatibile con gli articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE una normativa nazionale che contempla la possibilità di adempiere gli obblighi di risparmio energetico mediante l'accreditamento del risparmio ottenuto come un'alternativa al versamento di un contributo finanziario a favore di un fondo nazionale per l'efficienza energetica.
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se risulti compatibile con i citati articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva la previsione di tale possibilità alternativa di adempimento degli obblighi di risparmio energetico, allorché l'esistenza effettiva di quest'ultima dipende dalla circostanza che il governo la attui in via discrezionale mediante regolamento.

E, sempre su questo punto, se la suddetta normativa risulti compatibile nel caso in cui il governo non proceda all'attuazione della citata possibilità alternativa.

- 4) Se risulti compatibile con l'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva un regime nazionale che considera come parti soggette agli obblighi di risparmio energetico soltanto le società di vendita di energia al dettaglio e non anche i distributori.
- 5) In caso di risposta affermativa alla questione sub 4), se risulti compatibile con i citati paragrafi dell'articolo 7 la designazione delle società di vendita al dettaglio come soggetti obbligati, senza individuare i motivi che hanno portato a non includere tra tali soggetti i distributori di energia.

⁽¹⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eirinodikeio Lerou (Grecia) il 9 novembre 2016 — Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Causa C-565/16)

(2017/C 022/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eirinodikeio Lerou (Grecia)

Parti nel procedimento principale

Attori: Alessandro Saponaro Kalliopi-Chloi Xylina

Questione pregiudiziale

In un caso in cui è chiesta l'autorizzazione a rinunciare a un'eredità, con domanda di autorizzazione depositata dinanzi a un'autorità giurisdizionale greca dai genitori di un minore con residenza abituale in Italia, se, ai fini della validità di una proroga di competenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 ⁽¹⁾: a) vi sia accettazione univoca della proroga di competenza da parte dei genitori con il semplice deposito della domanda di autorizzazione dinanzi all'autorità giurisdizionale greca, b) il Pubblico ministero sia una delle parti al procedimento che

devono accettare la proroga di competenza al momento del deposito della domanda, considerato che, conformemente alle disposizioni di diritto greco, egli è per legge parte in tale procedimento; c) la proroga di competenza sia nell'interesse del minore, dato che quest'ultimo e i genitori parti attrici hanno residenza abituale in Italia, mentre l'ultimo domicilio del de cuius era, e l'eredità si trova, in Grecia.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU 2003, L 338, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division)
(Regno Unito) il 10 novembre 2016 — Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and
Trade Marks**

(Causa C-567/16)

(2017/C 022/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Merck Sharp

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Questioni pregiudiziali

- 1) La High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court of England and Wales chiede, a norma dell'articolo 267 del Trattato del funzionamento dell'Unione europea, una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) e dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (in prosieguo: la «direttiva sui medicinali»).
- 2) Il presente rinvio pregiudiziale è finalizzato all'adozione di una decisione sull'impugnazione proposta (in punto di diritto) contro una decisione del dr. Cullen, un hearing officer (consigliere-auditore) dell'United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito, in prosieguo: l'«UKIPO») che agisce per conto del Comptroller-General of Patents, Trade Marks and Designs (Ufficio brevetti del Regno Unito).

⁽¹⁾ GU L 152, pag. 1

⁽²⁾ GU L 311, pag. 67.
